



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32615**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **78445** riferibile all'agente contabile **Claudia Zanardi**, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per l'esercizio 2021;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all'udienza pubblica del 15 gennaio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione, per il Comune di San Giovanni Lupatoto l'agente contabile Claudia Zanardi, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludevano come da verbale.

FATTO

1. Con relazione n. 348 del 4 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di

	sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 78445, reso	
	dall'agente contabile Claudia Zanardi , quale consegnatario dei titoli azionari	
	e delle partecipazioni del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per	
	l'esercizio 2021.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che all'esito dell'istruttoria emergeva	
	l'omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati e, in particolare,	
	Acque Veronesi S.c.a.r.l., Opera Pia Federico Garofoli e ATO Veronese.	
	2. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, l'agente contabile ha	
	precisato che il conto presentato non espone le partecipazioni detenute in	
	organismi diversi dalle società (s.p.a. o s.r.l.) e, nel prendere atto delle	
	osservazioni contenute nella relazione di deferimento, si è rimesso alle	
	valutazioni della Corte.	
	3. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 le parti presenti hanno concluso	
	come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 78445 reso	
	dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di San	
	Giovanni Lupatoto relativamente all'esercizio finanziario 2021.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della	
	giustizia contabile. In proposito, è opportuno ricordare che il giudizio di conto	
	non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare	
	la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei	
	2	

	beni affidati alla gestione dell'agente. Ciò vale in modo particolare laddove,	
	come nel caso di specie, si tratta di partecipazioni societarie e consortili, beni	
	mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell'Ente possono subire,	
	talora in maniera significativa, variazioni nel corso dell'esercizio, e la cui	
	gestione non è puramente formale, ma implica l'esercizio di diritti a tutela del	
	valore della partecipazione.	
	A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che i titoli	
	partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n.	
	827/1924 e che l'agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale	
	disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza	
	economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la	
	situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza	
	delle partecipazioni detenute dall'Ente, non potendosi limitare a indicazioni	
	meramente formali o nominalistiche (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana,	
	sentenza n. 127/2020). Il Collegio, nel condividere tale orientamento, coerente	
	con gli indirizzi più recenti di questa Sezione (sentt. nn. 104, 110, 112 e	
	113/2025), osserva quanto segue.	
	II. In via preliminare, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di	
	declaratoria di improcedibilità del conto formulata dal Requirente, fondata	
	sulla coincidenza tra l'agente contabile e il soggetto che ha provveduto alla	
	parifica del conto. Tale circostanza, determinata dal subentro dell'agente	
	medesimo, in corso d'anno, nella posizione di responsabile economico-	
	finanziario, integra, al più, un'irregolarità, non idonea a incidere sulla validità	
	del deposito del conto né a determinare l'improcedibilità del giudizio sul	
	conto.	
	3	

	III. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni	
	Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente non ha indicato nel conto	
	giudiziale alcune partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio 2021, dalle	
	quali discendevano, per il Comune di San Giovanni Lupatoto, diritti di natura	
	amministrativa e patrimoniale.	
	In particolare, è stata rilevata l’omessa indicazione della partecipazione ad	
	Acque Veronesi S.c.a.r.l. , la cui adesione comporta il riconoscimento di	
	diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi sociali, nonché	
	l’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote detenute, con	
	conseguente rilevanza ai fini della corretta rappresentazione nel conto	
	giudiziale.	
	Parimenti, nel conto non risulta indicata la partecipazione al Consiglio di	
	Bacino Veronese , al quale sono state trasferite le competenze già attribuite	
	all’Autorità d’Ambito Veronese (ora soppressa), ente pubblico istituito ai	
	sensi della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, con il compito di	
	governare il Servizio Idrico Integrato nei 97 Comuni della Provincia di Verona	
	ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico	
	integrato “Veronese”. Anche tale partecipazione avrebbe dovuto essere	
	inclusa nel conto giudiziale, in quanto idonea a generare, in capo al Comune,	
	diritti di natura sia amministrativa sia patrimoniale.	
	Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché	
	la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto	
	alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’Ente (cfr. Corte dei conti,	
	Sez. Toscana, n. 127/2020; Sez. giur. Veneto, n. 113/2025).	
	Il Collegio rileva, infine, che l’esame delle partecipazioni è stato condotto	
	4	

	sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili, in mancanza di	
	una rappresentazione completa nel conto giudiziale e nella documentazione	
	allegata, restando demandata all’Ente la valutazione circa l’eventuale	
	esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni, onde	
	assicurare la puntuale ricognizione dell’intero perimetro partecipativo, la	
	corretta rappresentazione e valorizzazione nel conto giudiziale e il necessario	
	raccordo con le scritture patrimoniali, nonché l’effettivo svolgimento, da parte	
	dell’organo di revisione, delle verifiche di cui all’art. 139 c.g.c..	
	IV. Conclusioni	
	In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni dell’Ente	
	risulta idonea a compromettere la completezza e l’attendibilità della	
	rappresentazione contabile della gestione; conseguentemente, il conto	
	giudiziale n. 78445 deve essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c.	
	3, del codice di giustizia contabile.	
	V. Spese di giudizio	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32615 del registro di Segreteria	
	dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 78445 .	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.	
	5	

